



Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923
fax 045915907 @mail: veneto.vr@snals.it
PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546
e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA

dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna



LA CORTE COSTITUZIONE con sentenza n.70/2015

dichiara illegittimo il BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI

ANNI 2012 E 2013

dovranno essere ricalcolate le pensioni con pagamento arretrati

LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza n.70/2015

depositata in data odierna 30/04/2015 in cancelleria e in corso di pubblicazione nella Gazz.Uff. serie speciale ha pronunciato la seguente sentenza:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento di T.G.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

E' possibile consultare il testo completo al seguente link: <http://www.cortecostituzionale.it>



Ultimo deposito delle Pronunce

Deposito del 30/04/2015 (dalla 70 alla 73)

[DETTAGLIO DELL'ULTIMO DEPOSITO >](#)

[Sentenza 70/2015](#)

Pres.: CRISCUOLO, Red.: CIARRA

Atti decisi: ordd. 35, 158, 159 e 192/2014

Norme impugnate: Art. 24, c. 25°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 22/12/2011, n. 214.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità

Interventi del Presidente

Saluto del Presidente Criscuolo al Seminario "Il magistero scientifico di Aldo M. Sandulli nel centenario della nascita"

Roma, 16 aprile 2015.

IN ALTRE PAROLE.....

Se la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità di una legge, sia essa legge dello Stato oppure legge regionale, questa legge cessa di avere efficacia **dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia d'incostituzionalità nella Gazzetta Ufficiale**

Quindi.....

IL BLOCCO PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI ATTUATO NEGLI ANNI 2012 E 2013 a tutte le pensioni con importo

lordo mensile superiore a € 1.441,58

cessa di avere effetto e ai pensionati compete un aumento

**misurato dall'ISTAT pari al

2,70%

 dal 01/01/2012**
**e pari al

3,00%

 dal 01/01/2013**

Si ricorda che in merito al blocco della perequazione (ossia l'aumento annuale) delle pensioni era stata pubblicata in questo sito web una apposita scheda (vedasi link al termine della presente scheda).

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](#) :// per aprire il LINK)

Sentenza Corte Costituz.le

<http://www.cortecostituzionale.it>

Scheda snals 2011 su blocco

http://www.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/2011/NOTA_RINNOVO_PENSIONI_2012.pdf



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

giovedì 30 aprile 2015

17:46:45